



Modifiche alla direttiva

Requisiti di sicurezza per le gallerie ferroviarie esistenti

Panoramica delle modifiche principali alla direttiva in vigore dal 31 ottobre 2022

N. di riferimento: BAV-511.5-36/19/1/1
Data: 31.10.2022
Versione: 2.0

Capitolo 2.4 – Non oggetto della direttiva

I requisiti per i treni viaggiatori non sono più inclusi. Si veda il capitolo 4.2 Materiale rotabile.

Capitolo 3.1.6 – Classificazione delle gallerie

Adattamento della lunghezza delle gallerie ai requisiti nazionali e internazionali. Pertanto, le gallerie a binario unico con più di 300 treni al giorno e le gallerie a doppio binario con più di 100 treni al giorno, con una lunghezza compresa tra 500 e 1000 m, sono ora in classe C.

Le gallerie a binario unico con una lunghezza compresa tra 500 e 1000 m e una capacità di 100-300 treni al giorno sono ora in classe B.

Requisito di sicurezza I03 – Segnaletica di evacuazione

La segnaletica di evacuazione deve essere implementata in tutte le classi di gallerie.

Capitolo 4.2 – Materiale rotabile

Per quanto riguarda i requisiti specifici per il materiale rotabile, si rinvia alle DE-Oferr e alla direttiva Omologazione dei veicoli ferroviari.

Requisito di sicurezza B03 (02) – Pianificazione degli interventi in caso di incidente

Per le gallerie di classe C e D devono essere elaborati piani dettagliati degli oggetti. Deve essere esaminata l'elaborazione per le gallerie di classe B.

Requisito di sicurezza B04 – Treni di spegnimento e di salvataggio

La fornitura di treni di spegnimento e di salvataggio o di misure operative ferroviarie comparabili deve essere esaminata per le gallerie di classe B.

